

3. Nell'interpretazione del Ministero, la nuova norma può creare una disparità di trattamento tra trasgressori che hanno commesso una violazione prima del 16 agosto 2013 (5 giorni prima del 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della modifica). In particolare la disparità si realizza tra il trasgressore cui la violazione è contestata direttamente e il trasgressore cui è notificata dopo il 16 agosto 2013. L'utente a cui viene contestata direttamente la violazione non può fruire del beneficio perché i 5 giorni dalla contestazione terminano in un giorno in cui la modifica non è ancora in vigore mentre l'utente cui è notificata la violazione può fruire del beneficio.
4. Riguardo al pagamento non è possibile effettuarlo in misura ridotta del 30% sulla base dell'avviso o preavviso di accertamento visto che tale documento NON è previsto dal Codice della Strada ma è PRASSI. Siamo uno dei pochi Paesi al mondo (forse l'unico) che, accanto a una normativa chiara, non perde l'occasione di creare prassi. E queste prassi, oltre che creare incertezze, generano problemi pratici per gli stessi operatori del settore.
5. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta mediante strumenti di pagamento elettronico solo se l'amministrazione che ha emesso la sanzione lo prevede, quindi, si riafferma l'incapacità di un Governo a obbligare gli 8.092 Comuni a dotare le forze di Polizia Municipale di un semplice strumento. Ciò evidenzia come sia inderogabile a livello economico e organizzativo accorpare i Comuni sotto i 35.000 abitanti, in modo da averne non più di 1.000, ottimizzando così le risorse per dotare dette amministrazioni delle attrezzature indispensabili all'informatizzazione, economia e trasparenza.
6. L'interpretazione letterale della norma, paradossalmente, NON consente la riduzione della sanzione che prevede la sospensione della patente ma consente la riduzione della sanzione nel caso di violazioni per le quali è prevista la revoca della patente. Infatti, il comma 1 del novellato articolo 202 a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato con Legge 9 agosto 2013 n. 98, prevede: "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".

### AFFINCHÉ DA UN ERRORE NASCA UNA VERA RIFORMA CHIEDIAMO/CHIEDETE AL GOVERNO E AI PARLAMENTARI DI

- 1) Abrogare la suddetta Legge.
- 2) Vietare l'utilizzo degli Avvisi di Violazione.
- 3) Accorpate i Comuni sotto i 35.000 abitanti.
- 4) Obbligare chi propone una norma e/o una procedura a redigere una relazione come segue, consentendo oggettivamente di poter valutare la portata di ogni progetto.

### ECCO I PUNTI PER RAPPRESENTARE UN PROGETTO IN MODO RAZIONALE

1. IDEA GENERATRICE DELLA PROPOSTA: il progetto e chi lo propone.
2. FINALITÀ: quali sono le finalità del progetto.
3. Previsioni di costi e ricavi: il progetto deve rappresentare sia i costi sia i ricavi.
4. VERIFICHE: come si attivano le verifiche, per valutare se il progetto ha avuto o non avuto successo.
5. COLLOCAZIONE TEMPORALE: quali sono i tempi per la conclusione dell'analisi del progetto.
6. FASI: chi partecipa e in quali tempi.
7. TEMPI: data ultima per il varo del progetto e/o la scelta delle opzioni qualora vi fossero più soluzioni.
8. COLLOCAZIONE SPAZIALE: dove inserire e/o inviare il progetto per l'analisi di chi vi partecipa.
9. FATTORI CONTINGENTI CHE POSSONO OSTACOLARE O AIUTARE: adozione di un metodo utile per isolare incapaci e perditempo.
10. MODALITÀ DI ESPRESSIONE: il progetto deve essere redatto in un linguaggio idoneo alla comprensione della scuola dell'obbligo.
11. DIMENSIONE: ricordare che se il testo è troppo lungo è ingestibile mentre se è troppo corto è ingannevole.
12. PORTATA: il progetto deve rappresentare una proposta veritiera, completa, aggiornata e sufficientemente dettagliata.
13. ESPERIENZE: verificare se lo scopo del progetto e/o il progetto stesso è già stato presentato e/o oggetto di analisi da parte di altri.
14. MEZZI: per aumentare il bagaglio conoscitivo utilizzare email, siti internet, Google Documents, Skydrive nonché acquisire le analisi delle organizzazioni, degli studiosi, delle associazioni, della dottrina ecc.

### EFFICACIA TEMPORALE:

Con circolare prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 Il Ministero dell'Interno ha ritenuto che è ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, non essendo trascorsi 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione e senza che a tal fine sia necessaria una nuova notifica del verbale.

Dunque ritiene il Ministero che il beneficio si applichi anche alle violazioni commesse prima della data in